

## Condizioni generali d'affari (versione 2010)

### Parte generale

#### Regole di base per il rapporto tra cliente e istituto di credito

Ambito d'applicazione e modifiche delle condizioni generali d'affari

Ambito d'applicazione

**N.1** Le presenti condizioni generali d'affari (qui di seguito CGA) valgono per tutti i rapporti d'affari tra i clienti e tutte le agenzie nazionali ed estere dell'istituto di credito. Le clausole contenute negli accordi o nelle condizioni speciali pattuiti con il cliente sono considerate prioritarie. (2) I termini „consumatore“ ed „imprenditore“ usati qui di seguito si intendono ai sensi della legge sulla protezione dei consumatori.

Modifiche

**N.2** (1) Le modifiche apportate alle CGA o al contratto di giroconto acquistano validità giuridica per tutti i rapporti d'affari presenti e futuri tra il cliente e l'istituto di credito se saranno decorsi 2 mesi dalla comunicazione delle modifiche al cliente, salvo che fino a questo momento non sia pervenuta all'istituto di credito un'opposizione scritta da parte del cliente. La comunicazione delle modifiche al cliente potrà avvenire in qualsiasi forma concordata col cliente nell'ambito del rapporto d'affari, in particolare tramite comunicazione nell'estratto conto. L'accordo stipulato con il cliente sull'invio di dichiarazioni da parte dell'istituto di credito vale anche per le comunicazioni relative alle modifiche apportate alle CGA o al contratto di giroconto. Se il cliente non ha comunicato un indirizzo all'istituto di credito e se non è stato concordato niente sull'invio di comunicazioni, è determinante l'affisso delle modifiche delle CGA pubblicato nell'atrio dell'istituto di credito; la prima frase del presente comma vale analogamente.

(2) Nella comunicazione, l'istituto di credito annuncerà al cliente che le CGA o il contratto di giroconto sono stati modificati e l'avvertirà che, decorsi 2 mesi dalla comunicazione senza che il cliente abbia presentato opposizione, le modifiche saranno considerate approvate. Per i clienti che non hanno comunicato un indirizzo all'istituto di credito si inserirà il relativo avvertimento nell'affisso in cui vengono comunicate le modifiche.

(3) Nel caso che l'istituto di credito intenda modificare le CGA o il contratto di giroconto, il cliente ha il diritto di disdire, senza spese e senza termine, il suo contratto di giroconto prima che le modifiche entrino in vigore.

Rilascio di dichiarazioni

Ordini del cliente

**N.3** (1) Gli ordini dovranno essere impartiti in forma scritta.

(2) L'istituto di credito è comunque anche autorizzato a eseguire gli ordini pervenuti ad esso per telecomunicazione (in particolare per telefono, telegrafo, telex, telefax o teletrasmissione). L'istituto di credito è obbligato a eseguire questi ordini – se sussistono gli altri presupposti – solo se questo tipo di evasione è stato concordato con il cliente.

**N.3a** In caso di colloqui che non avvengano nei locali permanentemente utilizzati dall'istituto di credito per le proprie finalità aziendali, l'istituto di credito è autorizzato a rifiutare gli ordini del cliente. Gli ordini che sono stati oggetto di questi colloqui e che non sono stati accettati dall'istituto di credito possono essere impartiti all'istituto di credito da parte del cliente il giorno lavorativo successivo al colloquio, come prima data possibile.

Richiesta di conferma da parte dell'istituto di credito

**N.4** Per ragioni di sicurezza, l'istituto di credito è autorizzato a chiedere una conferma degli ordini impartiti prima di eseguirli, in particolare nel caso di ordini impartiti per telecomunicazione; la conferma potrà

avvenire, a seconda del caso, per la stessa via in cui gli ordini sono stati impartiti o anche per altra via telecomunicativa.

#### Dichiarazioni dell'istituto di credito

**N.5** (1) Se non concordato diversamente per iscritto o se non sussistono usanze differenti dell'istituto di credito, le comunicazioni e le dichiarazioni dell'istituto di credito effettuate per telecomunicazione valgono salva la conferma scritta. Ciò non vale nei confronti di consumatori.

(2) Le dichiarazioni e le informazioni che l'istituto di credito dovrà inviare o rendere accessibili al cliente, saranno effettuate su carta (in particolare per estratto conto), salvo che non sia stato concordato la disponibilità o l'invio per via elettronica.

#### Potere di disposizione dopo il decesso del cliente

**N.6** (1) Appena l'istituto di credito avrà preso conoscenza del decesso di un cliente, permetterà disposizioni effettuate sulla base di un'ordinanza del tribunale competente in materia di successioni o in base al certificato d'immissione nell'eredità. Le disposizioni impartite dal titolare di un conto/deposito con potere di disposizione individuale sul conto/deposito collettivo non vengono pregiudicate dal presente regolamento.

(2) I poteri di firma non si estinguono per il decesso del cliente se sono stati impartiti da un imprenditore per un conto d'affari. In caso di dubbio, i conti di un imprenditore sono considerati conti d'affari.

#### Obblighi e responsabilità dell'istituto di credito

##### Obbligo d'informazione

**N.7** (1) In mancanza di un accordo separato, l'istituto di credito non è obbligato, a rispettare – oltre agli obblighi d'informazione previsti dalla legge – obblighi d'informazione diversi da quelli previsti dalle proprie condizioni generali d'affari. L'istituto di credito non è quindi obbligato – se non sussiste un obbligo di legge o di contratto – a informare il cliente di imminenti perdite di cambio, del valore o della nullità di oggetti affidati all'istituto di credito o di circostanze che potrebbero pregiudicare o minacciare il valore di tali oggetti o a impartire al cliente altri consigli o informazioni.

(2) Gli obblighi di informazione di cui ai §§ 26, (1) a (4), 28 (1), 31 e 32 della legge sui servizi di pagamento non sussistono nei confronti di imprese.

##### Esecuzione di ordini

**N.8** (1) Gli affari che, per il loro contenuto, rendono tipicamente necessaria la collaborazione di un terzo vengono eseguiti dall'istituto di credito affidando l'incarico a nome proprio ad un terzo. Se l'istituto di credito sceglie un terzo risponde per la scelta accurata.

(2) L'istituto di credito è obbligato a cedere al cliente, su richiesta di quest'ultimo, gli eventuali diritti esistenti nei confronti del terzo.

(3) L'istituto di credito risponde inoltre dei servizi di pagamento all'interno dello spazio economico europeo in Euro o in un'altra valuta di uno Stato membro dello spazio economico europeo nei confronti dei consumatori (non però nei confronti di imprese) per l'esecuzione regolare delle rimesse fino all'entrata del pagamento presso il servizio di pagamento del beneficiario (N. 39a delle presenti condizioni).

#### **N.9** Soppresso

##### Obbligo di collaborazione e responsabilità del cliente

##### Introduzione

**N.10** Nei rapporti con l'istituto di credito, il cliente dovrà rispettare in particolare gli obblighi di collaborazione qui di seguito illustrati; la violazione di tali obblighi comporta l'obbligo di risarcimento da parte del cliente o la riduzione delle sue pretese di rimborso danni nei confronti dell'istituto di credito.

##### Comunicazione di modifiche essenziali

##### Nome o indirizzo

**N.11** (1) Il cliente dovrà comunicare all'istituto di credito senza indugio e per iscritto le modifiche del suo nome, della sua ditta, del suo indirizzo o dell'indirizzo di un altro destinatario da lui nominato.

(2) Se il cliente non comunica le modifiche del suo indirizzo, le dichiarazioni scritte dell'istituto di credito sono considerate pervenute se inviate all'ultimo indirizzo comunicato all'istituto di credito.

## Potere di rappresentanza

**N.12** (1) Il cliente dovrà comunicare all'istituto di credito senza indugio e per iscritto l'estinzione o le modifiche dei poteri di rappresentanza comunicate all'istituto di credito, compresi i poteri di disposizione e di firma (N. 31 e 32) e comprovarle tramite idonei documenti.

(2) Il potere di rappresentanza comunicato all'istituto di credito continua a valere, nella sua originale entità, fino alla dichiarazione scritta in cui si comunica l'estinzione o la modifica dell'ambito del potere, salvo che l'estinzione o la modifica erano note all'istituto di credito o non gli erano note a causa di colpa grave. Lo stesso vale anche in particolare se l'estinzione o la modifica del potere di rappresentanza sono state iscritte in un registro pubblico e pubblicata.

## Capacità negoziale, scioglimento della società

**N.13** Ogni perdita e ogni limitazione della capacità negoziale del cliente dovrà essere comunicata all'istituto di credito senza indugio e per iscritto. Se il cliente è una società o una persona giuridica, anche lo scioglimento della società o della persona giuridica dovrà essere comunicato senza indugio all'istituto di credito.

## Formulazione chiara degli ordini

**N.14** (1) Il cliente dovrà provvedere a formulare i suoi ordini impartiti all'istituto di credito in forma chiara ed inequivocabile. Modifiche, conferme o ripetizioni dovranno essere espressamente contrassegnate come tali.

(2) Se il cliente vuole impartire all'istituto di credito istruzioni speciali per l'esecuzione degli ordini, dovrà comunicarle all'istituto di credito separatamente ed espressamente, in caso di ordini impartiti con moduli, al di fuori del modulo. Ciò vale in particolare se l'esecuzione dell'ordine è particolarmente urgente o è soggetta a determinate date o a determinati termini.

## Diligenza in caso di uso di mezzi di telecomunicazione; strumenti di pagamento

**N.15** Se il cliente impartisce ordini o rilascia altre dichiarazioni servendosi di mezzi di telecomunicazione, dovrà prendere misure idonee per evitare sbagli di trasmissione o abusi.

**N.15a** (1) Se il cliente usa i mezzi di pagamento concordati con l'istituto di credito per eseguire un ordine, dovrà prendere tutte le misure ragionevoli per proteggere le caratteristiche di sicurezza dei dati personali contro accessi non autorizzati, e comunicare senza indugio all'istituto di credito o all'ufficio da esso nominato la perdita, il furto, l'abuso o gli altri usi non autorizzati dello strumento di pagamento appena ne viene a conoscenza. Gli obblighi risultanti da eventuali condizioni speciali non ne vengono pregiudicati. Gli imprenditori rispondono dei danni causati all'istituto di credito dalla violazione di tali obblighi di diligenza, indipendentemente dal tipo di colpa dell'imprenditore e per un importo non limitato.

(2) L'istituto di credito è autorizzato a bloccare gli strumenti di pagamento rilasciati al cliente

- se ragioni oggettive connesse alla sicurezza dello strumento di pagamento lo giustificano o
- se sussiste il sospetto che lo strumento di pagamento venga usato in modo non autorizzato o fraudolento o

- se sussiste il rischio notevolmente aumentato che il cliente non adempia ai suoi obblighi di pagamento nei confronti di una linea di credito connessa allo strumento di pagamento.

In quanto ammissibile, l'istituto di credito informerà il cliente del blocco e delle ragioni per tale blocco, possibilmente prima del blocco, al più tardi comunque e senza indugio dopo il blocco.

## Opposizione

**N.16** (1) Il cliente deve controllare le dichiarazioni dell'istituto di credito, ad esempio le conferme degli ordini da lui impartiti, le comunicazioni relative all'esecuzione di tali ordini, gli estratti conto, gli elenchi relativi ai depositi, i saldi del conto e gli altri rendiconti di qualsiasi genere, nonché gli invii e i pagamenti dell'istituto di credito per verificare la loro completezza e correttezza e deve sollevare eventuali opposizioni senza indugio.

(2) Se l'istituto di credito non riceve opposizioni scritte entro due mesi, le dichiarazioni e le prestazioni dell'istituto di credito sopra indicate sono considerate approvate; l'istituto di credito avvertirà il cliente, sempre all'inizio di tale termine per l'opposizione, dell'importanza del suo comportamento.

(3) Nel caso di un addebito avvenuto a causa di un pagamento non autorizzato o erroneo, il cliente potrà ottenere la correzione di tale addebito da parte dell'istituto di credito solo se ne informa l'istituto di credito senza indugio, appena constatato il pagamento non autorizzato o erroneo, al più tardi comunque entro 13 mesi dal giorno dell'addebito, eccettuato il caso che l'istituto di credito non abbia comunicato o rese

accessibili al cliente le informazioni relative al pagamento in oggetto di cui al N. 39 (8) delle presenti condizioni. Per le imprese, il termine di cui sopra si riduce da 13 mesi a 3 mesi.

Avviso in caso di mancate comunicazioni

**N.17** Il cliente dovrà informare l'istituto di credito senza indugio se le comunicazioni regolari dell'istituto di credito (come chiusure del conto o elenchi del deposito) o altre comunicazioni o invii dell'istituto di credito che il cliente si doveva aspettare a seconda della situazione del caso, non gli pervengono entro il termine che di solito, a seconda del caso, si calcola per la trasmissione concordata.

Traduzioni

**N.18** I documenti di qualsiasi genere redatti in lingua straniera dovranno essere presentati all'istituto di credito su richiesta anche in traduzione tedesca, autenticata da un traduttore giurato del tribunale.

Luogo di adempimento, diritto applicabile, foro competente

Luogo di adempimento

**N.19** Luogo di adempimento per ambedue le parti sono gli uffici dello sportello dell'istituto di credito con cui è stato concluso l'affare.

Diritto applicabile

**N.20** Per tutti i rapporti giuridici tra il cliente e l'istituto di credito vale il diritto austriaco.

Foro competente

**N.21** (1) Le azioni promosse da un imprenditore nei confronti dell'istituto di credito potranno essere intentate solo presso il tribunale competente in materia nel luogo in cui risiede la centrale dell'istituto di credito. Tale foro è competente anche per le azioni promosse dall'istituto di credito nei confronti di un imprenditore; l'istituto di credito è comunque autorizzato a rivendicare i suoi diritti anche presso ogni altro tribunale competente in materia e per territorio.

(2) Il foro competente generale in Austria concordato al momento della stipula del contratto con l'istituto di credito per le azioni promosse da un consumatore o contro un consumatore rimane valido anche se il consumatore dopo la stipula del contratto sposta la sua residenza all'estero e se le decisioni del tribunale austriaco sono eseguibili in questo Paese.

Cessazione del rapporto d'affari

Disdetta ordinaria

**N.22** (1) Un cliente che è un consumatore potrà disdire il contratto di giroconto in qualsiasi momento rispettando un termine di disdetta di un mese. Il diritto di disdire il contratto in caso di proposta di modifica delle CGA o del contratto di giroconto non viene pregiudicato.

(2) L'istituto di credito potrà disdire il contratto di giroconto con un consumatore se il contratto è stato stipulato a tempo indeterminato e se viene rispettato un termine di disdetta di 2 mesi. La disdetta dovrà venir comunicata su carta o su un altro supporto dati duraturo concordato.

**(3)** Se non esistono accordi su una determinata durata del rapporto d'affari, l'istituto di credito e il cliente potranno anche disdire questi rapporti d'affari o parti di essi in qualsiasi momento rispettando un congruo termine. Ciò vale in particolare per la disdetta dei contratti di giroconto con imprenditori. Nel caso dei contratti di giroconto con imprenditori non si applica il § 30, comma 4, della legge sui servizi di pagamento che regola in specie il rimborso proporzionale dei compensi pagati in anticipo.

Disdetta per ragioni importanti

**N.23** (1) Se sussistono ragioni importanti, l'istituto di credito e il cliente potranno disdire, malgrado altri accordi, l'intero rapporto d'affari o singole parti di esso in qualsiasi momento, con effetto immediato.

(2) Una ragione importante che autorizza l'istituto di credito alla disdetta sussiste in particolare se si verifica un peggioramento o un pericolo per la situazione patrimoniale del cliente o di un coobbligato che mette in pericolo l'adempimento degli obblighi esistenti nei confronti dell'istituto di credito

se il cliente impartisce informazioni non veritiere sulla sua situazione patrimoniale o su altre circostanze importanti o

se il cliente non adempie o non può adempiere all'obbligo di costituire o di potenziare garanzie.

## Conseguenze giuridiche

**N.24** (1) Alla cessazione dell'intero rapporto d'affari o di parti di esso gli importi che risultano dovuti da tale rapporto scadono subito. Il cliente è inoltre obbligato ad esonerare l'istituto di credito da tutti gli obblighi per lui assunti.

(2) L'istituto di credito è inoltre autorizzato a disdire tutti gli obblighi assunti per il cliente e a pareggiarli per il cliente nonché a riaddebitare immediatamente eventuali accrediti ricevuti con la riserva di buon fine. Pretese risultanti da titoli di valore, in particolare cambiali ed assegni, potranno essere rivendicate dall'istituto di credito fino alla copertura di un eventuale saldo passivo.

(3) Le CGA continuano a valere anche dopo la cessazione del rapporto d'affari fino alla completa liquidazione.

## Referenza bancaria

**N.25** Referenze bancarie usuali di tipo generico sulla situazione economica di un'impresa saranno impartite, se non sussiste l'obbligo di impartirle, solo in modo non impegnativo e nei confronti di imprenditori solo per iscritto.

**N.26** Soppresso

**N.27** Soppresso

## Accensione e gestione di conti e depositi

### Ambito d'applicazione

**N.28** Se non concordato diversamente, le clausole qui di seguito stabilite per i conti valgono anche per i depositi.

### Accensione di conti

**N.29** Al momento dell'accensione di un conto, il futuro titolare del conto dovrà comprovare la sua identità. I conti vengono gestiti al nome o alla denominazione sociale del titolare del conto e portano un numero.

### Specimen di firma

**N.30** Le persone che dovranno essere autorizzate a disporre del e a firmare sul conto e sul deposito dovranno depositare la loro firma presso l'istituto di credito. L'istituto di credito ammetterà disposizioni scritte nell'ambito del rapporto di conto con il cliente in base alle firme depositate.

### Potere di disposizione e di firma

#### Potere di disposizione

**N.31** Solo il titolare del conto è autorizzato a disporre del conto. Potrà essere rappresentato solo da quelle persone il cui potere di rappresentanza risulta per legge o a cui è stata rilasciata espressamente e per iscritto la procura di disporre del conto; dovranno comprovare la loro identità e il loro potere di rappresentanza. In caso di dichiarazione anticipata di procura è sufficiente una procura che comprende in generale il potere di disposizione sui conti del mandante.

#### Potere di firma

**N.32** (1) Il titolare del conto potrà conferire il potere di firma ad altre persone espressamente e per iscritto. Chi ha il potere di firma, è autorizzato esclusivamente a effettuare e a revocare disposizioni relative alle disponibilità in contocorrente.

(2) Il potere di firma relativo ad un deposito comprende anche il potere di acquistare e vendere titoli di valore nell'ambito della copertura esistente, conformemente all'obiettivo d'investimento stabilito dal titolare del deposito in base alla legge sulla vigilanza sui titoli di valore.

### Tipi di conto particolari

#### Sottoconto

**N.33** Su un conto potranno essere accesi sottoconti. Anche se tali conti sono provvisti della denominazione „sottoconto“, nei confronti dell'istituto di credito è autorizzato ed obbligato esclusivamente il titolare del conto.

## Conto fiduciario

**N.34** Nel caso di conti fiduciari, nei confronti dell'istituto di credito è autorizzato ed obbligato esclusivamente il fiduciario quale titolare del conto.

## Conto collettivo

**N.35** (1) Un conto potrà essere acceso anche per più titolari (conto collettivo). Le disposizioni sul conto, in particolare la chiusura e l'impartizione di poteri di firma, potranno essere effettuate solo da tutti i titolari congiuntamente. Ogni titolare del conto potrà farsi rappresentare nel singolo caso da un procuratore all'uopo appositamente nominato.

(2) Per gli obblighi risultanti dal conto rispondono tutti i titolari solidalmente.

(3) Se non è stato espressamente concordato diversamente, ogni co-titolare del conto è autorizzato anche da solo a disporre degli averi in contocorrente. Tale autorizzazione comprende anche il potere di acquistare e vendere titoli di valore, nell'ambito della copertura esistente, conformemente all'obiettivo d'investimento condiviso stabilito da tutti i titolari del deposito ai sensi della legge sulla vigilanza sui titoli di valore. L'autorizzazione cessa comunque se un altro titolare del conto si oppone espressamente; in questo caso sono autorizzati solo tutti i titolari congiuntamente.

(4) I poteri di disposizione potranno essere revocati da ognuno dei co-titolari del conto.

## N.36 Soppresso

### Conto in valuta estera

**N.37** (1) Se l'istituto di credito gestisce per il cliente un conto in valuta estera, le rimesse dovranno essere accreditate su questo conto nella rispettiva valuta estera, salvo che non vi sia un ordine di remessa diverso. Se non esiste un conto in valuta estera, l'istituto di credito potrà accreditare gli importi in valuta estera in valuta nazionale se non vi è ordine espresso contrario da parte del cliente. Il conteggio avviene al cambio del giorno in cui l'importo in valuta estera è a disposizione dell'istituto di credito e potrà essere realizzato da quest'ultimo.

(2) I titolari di disponibilità in contocorrente in valuta estera assumono, proporzionalmente all'ammontare del loro credito, tutti gli svantaggi e danni economici e giuridici che colpiscono il credito complessivo dell'istituto di credito esistente in Austria e all'estero nella rispettiva valuta e che sono causati da misure o eventi non imputabili all'istituto di credito.

### Chiusure dei conti e distinte dei depositi

**N.38** (1) In mancanza di altri accordi, l'istituto di credito effettua annualmente la chiusura dei conti. Le distinte dei depositi vengono redatte una volta l'anno.

(2) L'istituto di credito mette a disposizione del cliente l'estratto conto con la chiusura del conto/la distinta dei depositi presso l'ufficio che gestisce il conto/il deposito.

## Bancogiro

### Ordini di remessa

**N.39** (1) Negli ordini di remessa dovranno essere indicati il servizio di pagamento del beneficiario (codice di avviamento bancario o Bank Identifier Code = BIC) e il numero del conto o l'International Bank Account Number (= IBAN). Queste indicazioni costituiscono „l'identificatore del cliente”.

(2) La causale del pagamento indicata nell'ordine di remessa è irrilevante per l'istituto di credito.

(3) La sola assunzione di un ordine di remessa da parte dell'istituto di credito non costituisce diritti di un terzo nei confronti dell'istituto.

(4) L'istituto di credito è obbligato ad effettuare un ordine di remessa solo se il conto indicato dal cliente è completamente coperto (credito, linea di credito concessa).

(5) Se il cliente impartisce indicazioni oltre a quelle stabilite al comma 1, l'ordine di remessa viene effettuato esclusivamente sulla base dell'identificatore indicato dal cliente (comma 1).

(6) Gli ordini di remessa pervenuti all'istituto di credito non potranno essere revocati unilateralmente dal cliente. Se è stato concordato di effettuare la remessa in un momento successivo, l'irrevocabilità si verifica solo il giorno successivo al giorno lavorativo precedente la data concordata per la remessa.

(7) Se l'istituto di credito rifiuta di effettuare un ordine di remessa, informerà il cliente, nella forma con esso concordata, sul rifiuto, se possibile sulle ragioni del rifiuto e sulle modalità di correzione dell'ordine per poter permettere in futuro la remessa. Gli ordini di remessa rifiutati giustificatamente dall'istituto di credito non fanno scattare i termini di esecuzione concordati al n. 39a delle presenti condizioni.

(8) Le informazioni sugli ordini di rimessa eseguiti (referenza, importo, valuta, compensi, interessi, cambio, valuta dell'addebito) e su altri pagamenti a carico del conto del cliente, in particolare nell'ambito della procedura di autorizzazione degli addebiti e degli ordini d'incasso, saranno messi a disposizione del cliente che è consumatore, se non già dichiarati nell'estratto conto in occasione della rispettiva operazione effettuata, su richiesta una volta al mese nell'istituto di credito.

**N.39a** (1) Gli ordini di pagamento pervenuti all'istituto di credito dopo il termine stabilito per la rispettiva modalità di pagamento o in un giorno che non è un giorno lavorativo saranno trattati come se fossero pervenuti il giorno lavorativo successivo. Come giorno lavorativo è considerato ogni giorno in cui l'istituto di credito è aperto e svolge l'attività necessaria per l'esecuzione di pagamenti.

(2) Se tra il cliente che impartisce l'ordine di pagamento e l'istituto di credito è stato concordato di eseguire un ordine di pagamento ad una determinata data o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il cliente mette a disposizione dell'istituto l'importo da rimettere, la data concordata è considerata come data di accredito. Se la data concordata non cade di un giorno lavorativo dell'istituto di credito, l'ordine di pagamento verrà trattato come se fosse pervenuto il giorno lavorativo successivo.

(3) L'istituto di credito garantisce che, a partire dal 1.1.2012, l'importo oggetto della procedura di pagamento perverrà al servizio di pagamento del beneficiario al più tardi alla fine del giorno lavorativo successivo alla data d'entrata; fino al 1.1.2012 vale al riguardo un termine di al massimo 3 giorni lavorativi. Per i pagamenti eseguiti in forma cartacea i termini massimi di cui sopra saranno prolungati di rispettivamente un altro giorno lavorativo. Il presente comma si applica solo a pagamenti in Euro all'interno dello spazio economico europeo.

(4) Per i pagamenti all'interno dello spazio economico europeo che non sono indicati in EURO, ma in un'altra valuta di uno Stato membro dello spazio economico europeo, i termini di esecuzione di cui alla comma 3 sono di al massimo 4 giorni lavorativi.

#### Accrediti e diritto di storno

**N.40** (1) Se si tratta di un contratto di giroconto in corso, l'istituto di credito è obbligato e irrevocabilmente autorizzato a ricevere per il cliente importi e accreditarli sul suo conto. Anche dopo lo scioglimento del contratto di giroconto l'istituto di credito è autorizzato a ricevere importi per il cliente se sussistono passività risultanti dal conto del cliente. L'incarico di mettere a disposizione del cliente una somma di denaro sarà eseguito dall'istituto di credito tramite accredito dell'importo sul conto del beneficiario del pagamento se dall'incarico non risulta diversamente.

(2) Le informazioni relative agli accrediti sul conto del cliente (referenza, importo, valuta, compensi, interessi, cambi, valuta dell'accredito) saranno messe a disposizione del cliente che è consumatore, se non già dichiarati sull'estratto conto in occasione dell'effettuata transazione, su richiesta una volta al mese nell'istituto di credito.

(3) L'istituto di credito è autorizzato a dedurre dall'importo da accreditare i propri compensi per la rimessa. L'istituto di credito dichiarerà separatamente l'importo da accreditare e i compensi dedotti.

(4) Se vengono versati contanti su un giroconto del consumatore presso l'istituto di credito nella valuta del rispettivo giroconto, l'istituto garantisce che l'importo sarà reso disponibile e accreditato senza indugio dopo la data di ricezione e con la valuta di quel giorno. Se il titolare del conto è un imprenditore, l'importo sarà reso disponibile e accreditato sul conto del beneficiario del pagamento al più tardi il giorno lavorativo successivo alla ricezione, con la valuta di quel giorno.

(5) L'istituto di credito potrà annullare in qualsiasi momento gli accrediti effettuati da esso per sbaglio. In altri casi l'istituto di credito annullerà gli accrediti solo se l'inefficacia dell'ordine di pagamento gli viene inequivocabilmente comprovata. La chiusura del conto effettuata nel frattempo non elimina il diritto di annullamento. Se sussiste il diritto all'annullamento, l'istituto di credito potrà rifiutare la disposizione sugli importi accreditati.

#### Riserva di buon fine

**N.41** (1) Se l'istituto di credito accredita sul conto del cliente importi che dovrà riscuotere per ordine del cliente (in particolare nel caso dell'incasso di assegni, cambiali e altri titoli di valore, addebiti ecc.) o che dovranno essere trasferiti sul conto del cliente prima che l'importo da incassare o da accreditare pervenga all'istituto di credito, questo accredito viene effettuato con la riserva dell'incasso effettivo dell'importo accreditato da parte dell'istituto di credito. Ciò vale anche nel caso che l'importo da incassare dovesse essere pagabile presso l'istituto di credito.

(2) La riserva autorizza l'istituto di credito a revocare l'accredito tramite semplice registrazione contabile, se l'incasso o la rimessa è fallito/a o se è prevedibile che a causa della situazione economica

dell'obbligato al pagamento, di interventi da parte delle autorità o per altre ragioni l'istituto di credito non otterrà la possibilità illimitata di disporre dell'importo da incassare o da trasferire.

(3) La riserva potrà essere esercitata inoltre se l'importo accreditato è stato incassato o trasferito dall'estero e se in base al diritto estero o a un accordo stipulato con istituti di credito esteri l'importo viene riaddebitato all'istituto di credito da parte di terzi.

(4) In caso di riserva in corso, l'istituto di credito è anche autorizzato a rifiutare al cliente la disposizione sugli importi accreditati. La riserva non si estingue a causa della chiusura del conto.

#### Addebiti

**N.42** (1) In caso di ordini di rimessa, gli addebiti si intendono come comunicazioni sull'avvenuta esecuzione solo se la relativa registrazione non viene revocata entro due giorni lavorativi (v. cifra 39a (1) delle presenti condizioni).

(2) Gli assegni e gli altri ordini di pagamento nonché gli addebiti sono incassati se la registrazione d'addebito sul conto trassato del cliente non viene revocata entro due giorni lavorativi, salvo che l'istituto di credito non abbia già informato prima il presentatore dell'incasso o lo abbia pagato in contanti.

#### Autorizzazione all'incasso e incarichi di addebito

**N.42a** (1) Il cliente acconsente all'addebito del suo conto con importi incassati da terzi da lui autorizzati a carico del suo conto presso l'istituto di credito. Tale consenso potrà esser revocato dal cliente in qualsiasi momento per iscritto. La revoca è effettiva a partire dal giorno lavorativo successivo al quello in cui la revoca è pervenuta all'istituto di credito.

(2) Se, al momento dell'addebito sul conto del cliente, il cliente ha impartito all'istituto di credito l'ordine di pagare gli importi ad un terzo da lui nominato a carico del suo conto (incarico d'incasso), l'istituto dovrà adempiere alla richiesta del cliente che è un consumatore di annullare l'addebito del suo conto con l'importo incassato. Ciò non vale se l'istituto di credito può comprovare che il cliente è stato informato, nella maniera concordata, o gli è stata resa accessibile l'informazione da parte dell'istituto di credito o del beneficiario del pagamento dell'imminente incasso almeno quattro settimane prima della data di scadenza. La richiesta del cliente di annullare l'addebito dovrà pervenire all'istituto di credito entro 8 settimane dal giorno in cui è stato eseguito l'addebito sul conto. Gli imprenditori non sono autorizzati a presentare una tale richiesta.

(3) Se, al momento dell'addebito sul conto, l'istituto di credito non disponeva di un ordine di incasso da parte del cliente (**procedura di autorizzazione all'incasso**), l'istituto dovrà soddisfare senz'altro la richiesta del cliente (anche se si tratta di un imprenditore) di annullare l'addebito entro 8 settimane dal momento dell'addebito sul conto.

(4) La richiesta giustificata del cliente di annullare l'addebito sarà soddisfatta entro 10 giorni lavorativi.

#### Compensi per prestazioni e rimborso spese

Compenso; modifiche dell'ambito prestazionale

Principio dell'onerosità

**N.43** (1) L'istituto di credito è autorizzato a chiedere dal cliente per le proprie prestazioni compensi, in particolare interessi, diritti e provvigioni.

(2) Ciò vale anche per prestazioni utili erogate dall'istituto di credito senza incarico in caso d'emergenza o a vantaggio del cliente o relative alla procedura di successione del cliente.

(3) Il comma 1 non vale per la messa a disposizione una tantum del consumatore di informazioni relative all'istituto di credito, all'utilizzo del servizio di pagamento, a compensi, interessi e cambi, alla comunicazione, a misure di protezione e di riparo, a modifiche e disdette del contratto di giroconto e a rimedi giuridici, se tali informazioni vengono messe a disposizione del cliente in una forma concordata nell'ambito del rapporto d'affari con il cliente.

(4) Il comma 1 non viene inoltre applicato a prestazioni dell'istituto di credito erogate nei confronti di consumatori connesse alla disdetta del contratto di giroconto da parte del cliente.

Ammontare dei compensi

**N.44** Per le sue prestazioni, l'istituto di credito ha diritto ad un congruo compenso il cui ammontare sarà stabilito dall'istituto per determinate prestazioni tipiche e pubblicato nell'affisso dei prezzi. I compensi per le prestazioni erogate nell'ambito di un credito concesso a consumatori o di un contratto di giroconto stipulato con consumatori maturano solo se concordati con i clienti.

## Modifica dei compensi per prestazioni permanenti e modifiche dell'ambito prestazionale

**N.45** (1) Nei confronti di imprenditori, l'istituto di credito potrà modificare, secondo equa discrezione, i compensi per prestazioni permanenti (interessi, diritti di gestione del conto ecc.), rispettando tutte le circostanze pertinenti (in particolare le modifiche delle condizioni quadro di legge, i cambiamenti del settore monetario o del capitale, le modifiche delle spese di rifinanziamento, le modifiche delle spese di personale e di materiali, le modifiche dell'indice dei prezzi al consumatore ecc.).

(2) In mancanza di accordi diversi, i compensi concordati con i consumatori per le prestazioni permanenti erogate dall'istituto di credito (eccettuati gli interessi) saranno adeguati annualmente, con effetto a partire dal 1 aprile di ogni anno, allo sviluppo dell'indice dei prezzi al consumatore 2000 pubblicato da Statistik Austria [Istituto di Statistica Austriaco] (aumentati o ridotti)

L'adeguamento viene effettuato nella misura in cui è cambiata la media dell'indice dei prezzi al consumatore nell'ultimo anno solare prima dell'adeguamento in confronto con la media rilevata per tale indice nel penultimo anno solare prima dell'adeguamento. Se, in caso di aumento dell'indice, i compensi non vengono aumentati, per ragioni qualsiasi, ciò non pregiudica il diritto dell'istituto di aumentarli negli anni successivi. I tassi d'interesse delle operazioni per consumatori potranno essere modificati secondo una clausola di adeguamento da stipulare separatamente con il cliente.

L'obbligo di legge di dichiarare tale clausola di adeguamento nel contratto di credito concesso ad un consumatore non ne viene pregiudicato. Se la clausola di adeguamento vincola il tasso d'interessi ad un tasso d'interessi di riferimento (p.e. EURIBOR), le modifiche del tasso diventano efficaci direttamente, senza informarne prima il cliente. Il cliente sarà informato delle modifiche del tasso d'interessi diventate efficaci al più tardi nel trimestre successivo. Nel caso di operazioni con i consumatori, gli adeguamenti effettuati in base alle clausole di adeguamento di cui nel comma precedente avvengono al più presto due mesi dopo la stipula del contratto.

(3) Le modifiche dei compensi nonché le modifiche dell'ambito prestazionale diverse da quelle di cui ai commi precedenti (1) o (2) potranno essere effettuate solo con il consenso del cliente. Le modifiche di questo genere diventano efficaci 2 mesi dopo che il cliente è stato informato dall'istituto di credito delle modifiche previste, se fino a questo momento non è pervenuta all'istituto di credito l'opposizione scritta da parte del cliente. L'istituto di credito informerà il cliente con una comunicazione della rispettiva modifica prevista e l'avvertirà che, decorso il termine per sollevare opposizione, il suo silenzio è considerato consenso. Il cliente ha il diritto di disdire il suo contratto di giroconto fino all'entrata in vigore della modifica, senza spese e senza termine di disdetta. Nella comunicazione della modifica al cliente, l'istituto di credito informerà il cliente di tale diritto di disdetta.

## Rimborso spese

**N.46** (1) Il cliente assume tutti i costi, oneri, spese ed esborsi necessari ed utili risultanti dal rapporto d'affari tra lui e l'istituto, in particolare imposte di bollo e diritti, tasse, spese postali, spese d'assicurazione, spese di rappresentanza legale, spese di incasso e recupero, spese di consulenza economico-aziendale, di telecomunicazione nonché di costituzione, amministrazione, realizzo o sblocco di garanzie. Se l'istituto di credito non potrà eseguire un ordine di pagamento del cliente a causa della mancante copertura o se, a causa di misure coercitive di terzi, dovrà intervenire contro il cliente, è autorizzato a riscuotere un adeguato rimborso spese forfettizzato, come da affisso.

(2) L'istituto di credito potrà mettere in conto tali spese in una somma complessiva, senza elencazione dettagliata se il cliente non ha richiesto espressamente questa elencazione dettagliata.

## Garanzie

### Costituzione e potenziamento di garanzie

#### Diritto alla costituzione di garanzie

**N.47** L'istituto di credito potrà chiedere dal cliente, per tutte le pretese risultanti dal rapporto d'affari con il cliente, la costituzione di congrue garanzie entro un termine adeguato, anche se tutte le pretese sono condizionate, a termine o non ancora scadute.

#### Cambiamento del rischio

**N.48** (1) Se vi sono circostanze subentrate o venute a conoscenza a posteriori che giustificano la valutazione del rischio maggiore delle pretese nei confronti del cliente, l'istituto di credito è autorizzato a chiedere, entro un termine congruo, la costituzione o il potenziamento delle garanzie, in particolare se la situazione economica del cliente è cambiata o è in pericolo di cambiare in modo svantaggioso o se il

valore delle garanzie è peggiorato o è in pericolo di peggiorare.

(2) Quanto sopra vale anche se al momento in cui sono sorte le pretese non è stata richiesta la costituzione di garanzie.

#### Diritto di pegno dell'istituto di credito

##### Entità e origine

**N.49** (1) Il cliente concede all'istituto di credito il diritto di pegno su cose e diritti di qualsiasi genere passati nella detenzione dell'istituto di credito.

(2) Il diritto di pegno sussiste in particolare anche per tutte le pretese pignorabili del cliente nei confronti dell'istituto di credito, p.e. accrediti. Se vi sono titoli di valore soggetti al diritto di pegno dell'istituto di credito, tale diritto si estende anche alle cedole d'interessi e di utili connesse a questi titoli di valore.

**N.50** (1) Il diritto di pegno garantisce le pretese dell'istituto di credito risultanti dal rapporto d'affari nei confronti del cliente anche se le pretese sono condizionate, a termine o non ancora maturate.

(2) Il diritto di pegno nasce nel momento in cui l'oggetto costituito in pegno passa nella detenzione dell'istituto di credito, se sussistono le pretese dell'istituto di credito di cui al comma 1, altrimenti nel momento in cui sorgono pretese di questo genere a posteriori.

##### Eccezioni dal diritto di pegno

**N.51** (1) Non sono comprese nel diritto di pegno oggetti e diritti destinati dal cliente prima del sorgere del diritto di pegno per l'esecuzione di un determinato ordine, come p.e. importi destinati per la riscossione di un determinato assegno o di una determinata cambiale o per l'esecuzione di una determinata rimessa. Ciò vale tuttavia solo fin quando la destinazione è in corso.

(2) Fermo restando il diritto di pegno, l'istituto di credito potrà eseguire disposizioni del cliente a favore di terzi servendosi delle disponibilità esistenti sui giroconti fin quando il cliente non ha ricevuto una comunicazione da parte dell'istituto di credito sulla rivendicazione del diritto di pegno. Il pignoramento del credito non è considerato disposizione impartita dal cliente.

(3) Il diritto di pegno non si estende a valori patrimoniali palesati all'istituto di credito per iscritto dal cliente prima del sorgere del diritto di pegno quale beni affidati o a valori patrimoniali che sono passati, senza il cliente lo abbia voluto, nella detenzione dell'istituto di credito.

##### Svincolo di garanzie

**N.52** Su richiesta del cliente, l'istituto di credito svincolerà le garanzie se non ha un interesse giustificato nei confronti di queste garanzie.

##### Realizzo di garanzie

###### Vendita

**N.53** Le garanzie che hanno un valore di mercato o di borsa saranno realizzate dall'istituto di credito secondo le relative disposizioni di legge tramite vendita a trattativa privata al prezzo di mercato o di borsa.

**N.54** Le garanzie che non hanno un valore di mercato o di borsa saranno stimate da un perito, su incarico dell'istituto di credito. Il risultato della stima sarà comunicato dall'istituto di credito al cliente, insieme alla richiesta di nominare, entro un congruo termine, un acquirente interessato che entro tale termine pagherà un prezzo d'acquisto all'istituto di credito che corrisponde almeno al valore di stima rilevato. Se il cliente entro il termine di cui sopra non nominerà un acquirente interessato o se il prezzo d'acquisto non viene pagato dall'acquirente interessato, l'istituto di credito è autorizzato irrevocabilmente a vendere la garanzia, a nome del cliente, almeno al prezzo di stima. Il ricavo della vendita serve all'estinzione dei crediti garantiti, l'eventuale eccedenza spetta al cliente.

##### Esecuzione ed asta extragiudiziale

**N.55** L'istituto di credito è anche autorizzato a realizzare la garanzia in via d'esecuzione o – se la garanzia non ha un valore di mercato o di borsa – a metterla all'asta in via extragiudiziale.

##### Sequestro

**N.56** (1) L'istituto di credito potrà disdire e sequestrare i crediti di qualsiasi genere costituiti come garanzia (compresi i crediti garantiti) quando il credito garantito è scaduto. Prima di fare questo passo, è ammesso

il sequestro del credito garantito al momento in cui scade. In caso di imminente perdita di valore del credito garantito è possibile disdire il credito anche quando non è ancora scaduto. Se possibile, il cliente ne dovrà essere informato prima. Gli importi sequestrati prima della scadenza del credito garantito subentrano come pegno al posto del credito sequestrato.

(2) Quanto disposto dal comma 1 non vale per pretese salariali e di stipendio rivendicate da parte di consumatori costituite come garanzie per crediti non ancora scaduti.

Ammissibilità del realizzo

**N.57** Anche se l'acquirente non paga il prezzo d'acquisto subito in contanti, il realizzo della garanzia da parte dell'istituto di credito è ammesso se non v'è offerta o offerta equivalente con immediato pagamento in contanti e se è garantito il pagamento a posteriori.

Diritto di ritenzione

**N.58** L'istituto di credito potrà ritenere le prestazioni ad esso incombenti nei confronti del cliente a causa delle pretese risultanti dal rapporto d'affari anche quando non si basano sullo stesso rapporto giuridico.

### **Compensazione e conteggio**

Compensazione

Da parte dell'istituto di credito

**N.59** (1) L'istituto di credito è autorizzato a effettuare la compensazione tra tutte le pretese del cliente, in quanto pignorabili, e tutti gli obblighi del cliente nei confronti dell'istituto.

(2) Fermo restando il diritto di compensazione, l'istituto di credito eseguirà disposizioni del cliente a favore di terzi relativi alle disponibilità sui contocorrenti fin quando il cliente non ha ricevuto la dichiarazione sulla compensazione. Il pignoramento del credito non è considerato disposizione impartita dal cliente.

Da parte del cliente

**N.60** Il cliente è autorizzato a annullare i suoi obblighi tramite compensazione solo se l'istituto di credito è insolvente o se il credito del cliente è connesso al suo obbligo, o accertato dal tribunale o riconosciuto dall'istituto di credito.

Conteggio

**N.61** In deroga alle disposizioni del § 1416 Codice Civile [austriaco], l'istituto di credito potrà computare per il momento i pagamenti alle sue pretese se per queste pretese non vi sono garanzie o se il valore della garanzia costituita non copre le pretese. Al riguardo non importa quando si è verificata la scadenza delle singole pretese. Ciò vale anche nell'ambito di un rapporto di contocorrente.

## **Tipi di negozi particolari**

### **Operazioni in titoli di valore e in altri valori**

Campo d'applicazione

**N.62** Le clausole dei numeri 63 a 67 valgono per titoli di valore ed altri valori anche se non sono garantiti.

Modo d'esecuzione

**N.63** (1) Di regola, l'istituto di credito esegue gli ordini del suo cliente relativi all'acquisto e alla vendita di titoli di valore come commissionario.

(2) Se l'istituto di credito concorda invece un prezzo fisso con il cliente, allora stipula un contratto di compravendita.

(3) In questo modo, il cliente dichiara di acconsentire alla politica esecutiva dell'istituto di credito sulla cui base l'istituto – in mancanza di altre istruzioni – eseguirà gli ordini del cliente. L'istituto di credito informerà il cliente sulle modifiche essenziali della sua politica esecutiva

(4) L'istituto di credito potrà eseguire gli ordini ad esso impartiti per l'acquisto e la vendita di titoli di valore anche parzialmente se la situazione del mercato non permette l'esecuzione completa.

Luogo d'esecuzione

**N.64** Per l'esecuzione sono determinanti le norme giuridiche e le usanze vigenti per il luogo d'esecuzione.

## Esecuzione temporale

**N.65** Se l'ordine di eseguire l'operazione nello stesso giorno non è arrivato così tempestivamente da poter venir preso in considerazione nell'ambito del processo di lavoro regolare, verrà prenotato per il prossimo giorno di borsa aperta.

**N.66** (1) L'istituto di credito potrà omettere l'esecuzione di operazioni in titoli di valore completamente o parzialmente se non sussiste copertura sufficiente.

(2) L'istituto di credito è comunque autorizzato ad eseguire queste operazioni se non è riconoscibile per l'istituto che il cliente desidera l'esecuzione dell'operazione solo se c'è copertura.

(3) Se il cliente, nonostante diffida, non provvede alla copertura, l'istituto di credito è autorizzato a stipulare, al miglior prezzo possibile, una transazione di chiusura per conto del cliente.

(4) L'istituto di credito è autorizzato a non eseguire gli ordini del cliente se

gli ordini stessi superano la categoria di rischio del cliente definita nel suo profilo (dati del cliente relativi alle sue conoscenze ed esperienze, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento) oppure

l'istituto di credito non dispone del profilo del cliente oppure se il profilo non è completo oppure ancora il profilo del cliente non è stato aggiornato negli ultimi tre anni.

L'istituto di credito si impegna ad informare immediatamente il cliente se l'ordine di negoziazione di titoli non è stato eseguito.

L'istituto di credito si impegna ad informare immediatamente il cliente se l'ordine di negoziazione di titoli non è stato eseguito.

Ordine non eseguito

Operazioni all'estero

Operazioni in azioni

**N.68** Nel caso di operazioni in azioni i cui titoli definitivi non sono ancora in circolazione, l'istituto di credito non risponde né per l'emissione dei titoli da parte della società per azioni né per la possibilità di esercitare i diritti spettanti agli azionisti prima dell'emissione delle azioni.

## Custodia di titoli di valore e di altri valori

Custodia in deposito

**N.69** (1) L'istituto di credito è autorizzato ad aggiungere al deposito del beneficiario i titoli di valore depositati dall'istituto.

(2) L'istituto di credito viene espressamente autorizzato a custodire i titoli di valore emessi in territorio nazionale anche all'estero, e a custodire i titoli di valore emessi all'estero anche in territorio nazionale. È altrettanto autorizzato a far registrare i titoli di valore emessi all'estero al nome del depositario nazionale o della persona di fiducia del depositario („nominee“).

(3) Nei confronti un imprenditore, l'istituto di credito risponde solo per l'accurata scelta del depositario terzo.

Incasso di titoli di valore, riaffogliamento, estrazione a sorte, disdetta

**N.70** (1) L'istituto di credito provvederà allo stacco delle cedole d'interessi, di utili e di certificati di partecipazione scadute e incasserà il loro controvalore. L'istituto di credito provvederà a procurare i nuovi

Obbligo di controllo da parte dell'istituto di credito

**N.71** L'istituto di credito controllerà se i titoli di valore nazionali sono soggetti a ammortamenti, blocchi di pagamenti e simili; il controllo sarà effettuato una volta tantum in occasione della consegna dei titoli all'istituto di credito, in base alla documentazione nazionale a sua disposizione. Anche il controllo dell'eventuale esistenza di procedure d'ammortamento relative alla dichiarazione di nullità dei titoli sarà effettuato dopo la consegna dei titoli all'istituto.

Avviso di conversione e comunicazione di altre misure

**N.72** In caso di conversione, aumento di capitale, riduzione di capitale, fusione, esercizio o realizzo di diritti di opzione, invito a versamenti, raggruppamento, riconversione, offerta cambio, aumento del tasso d'interesse ed altre misure importanti relative ai titoli di valore, l'istituto di credito cercherà di informarne il cliente se al riguardo è stato pubblicato un avviso nella Gazzetta Ufficiale austriaca „Amtsblatt der Wiener Zeitung“ o se l'istituto ne è stato informato tempestivamente dall'ente di emissione o dal depositario

estero. Se il cliente non impartisce tempestivamente le sue istruzioni, l'istituto di credito agirà secondo scienza e coscienza tenendo conto degli interessi del cliente, in particolare realizzerà i diritti altrimenti scaduti all'ultimo momento possibile.

### **Operazioni in divise e valute**

Modalità d'esecuzione

**N.73** Per le divise e le valute, l'istituto di credito stipulerà un contratto di compravendita con il cliente. Se si concorda che l'istituto di credito agirà quale commissionario per il cliente, le clausole stabilite per le operazioni in commissione di cui al capitolo „Operazioni in titoli di valore” valgono analogamente. L'eventuale intervento in proprio non necessita dell'espresso avviso di cui al § 405 del Codice Commerciale [austriaco].

Operazioni a termine

**N.74** (1) In caso di operazioni a termine, l'istituto di credito potrà chiedere dal cliente, entro un periodo congruo prima della scadenza, la prova che la prestazione dovuta dal cliente arriverà tempestivamente sul conto concordato.

Se tale prova non verrà presentata, o se a causa di altre circostanze è accertato che il cliente non adempierà ai suoi obblighi, l'istituto di credito è autorizzato a stipulare, al miglior cambio possibile, una transazione di chiusura anche prima della scadenza concordata.

(2) L'istituto di credito è autorizzato a chiedere, anche senza previo accordo, la copertura per il rischio di perdite se questo rischio, secondo valutazione di esperti, è aumentato o se la situazione patrimoniale del cliente è peggiorata. In mancanza di altri accordi, la copertura dovrà essere depositata in denaro. L'istituto di credito ha il diritto di pegno per i valori depositati a scopo di copertura. Se la copertura non viene depositata, l'istituto di credito è autorizzato a concludere, al miglior cambio possibile, una transazione di chiusura.

(3) Se l'istituto di credito effettua una transazione di chiusura ai sensi del comma 1 o 2, l'eventuale differenza di cambio che ne risulta va a carico rispettivamente a beneficio del cliente. Tutte le spese che ne risultano vengono sostenute dal cliente.

### **Crediti in valuta estera**

**N.75** I crediti in valuta estera sono effettivi, vanno cioè rimborsati nella valuta in cui sono stati concessi dall'istituto di credito. Pagamenti in altre valute sono considerati garanzia, salvo che l'istituto di credito comunichi al cliente che serviranno per l'estinzione degli obblighi creditizi. L'istituto di credito è anche autorizzato a convertire in valuta nazionale un saldo passivo in essere in valuta estera, informandone il cliente, se il rischio creditizio aumenta a causa dello sviluppo dei cambi della valuta estera e se l'istituto di credito entro un termine congruo non riceve garanzia sufficiente o se a causa di circostanze previste dalla legge o di altre circostanze non imputabili all'istituto di credito non è più possibile effettuare il rifinanziamento in valuta estera o se il credito è scaduto per intero e nonostante diffida non viene rimpatriato.

### **Incasso e operazioni di sconto, circolazione cambiaria e pagamenti mediante assegno**

Campo d'applicazione

**N.76** Le presenti condizioni valgono per cambiali, assegni e altri documenti all'incasso (come vaglia e certificati d'impegno).

Incasso o acquisto

**N.77** I titoli di questo genere verranno accettati dall'istituto di credito sostanzialmente per l'incasso, salvo che sia stato concordato di acquistarli (sconto).

Tempestività degli ordini

**N.78** Gli ordini per l'incasso dovranno pervenire così tempestivamente da poter essere eseguiti, nell'andamento regolare degli affari, senza doversi servire di particolari strumenti d'urgenza.

Diritti ed obblighi dell'istituto di credito

**N.79** In caso di sconto, l'istituto di credito potrà addebitare al venditore, nei casi di cui ai commi 41 (2) e (3), il completo importo nominale, più tutte le spese maturate a carico dell'istituto di credito; in caso di titoli emessi in valuta estera, il cliente assumerà anche il rischio di cambio.

**N.80** Nei casi di cui sopra nonché in caso di riaddebiti di accrediti con la riserva di buona fine (n. 41) permangono all'istituto di credito le pretese previste dal diritto dei titoli di credito relative al pagamento dell'intera somma più i crediti accessori esistenti nei confronti di ogni cliente e di ogni persona obbligata dai titoli di valore ,fino alla copertura del saldo passivo risultante dal riaddebitamento.

**N.81** L'istituto di credito potrà chiedere dal cliente di trasferirgli la pretesa risultante dal titolo o dal suo acquisto da parte del cliente nonché tutti i diritti presenti e futuri risultanti dagli affari di base, comprese le relative garanzie.

**N.82** L'istituto di credito dovrà riscuotere i titoli da esso domiciliati per il pagamento solo se l'incarico impartito dal cliente è pervenuto tempestivamente e se la copertura è sufficiente.